



**Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (in Gazz. Uff., 1 aprile 2021, n. 79) - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (DECRETO COVID)**

**Osservazioni sull'Articolo 4 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**

**A cura di Avv. Prof. Giuseppe Pellacani – Università di Modena e Reggio Emilia**

\*\*\*

**Comma 1**

- a) Per evitare dubbi sull'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo si potrebbe valutare l'opportunità di inserire, dopo la parola "svolgono" le parole "*a qualsiasi titolo*".
- b) Per quanto concerne gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario può essere utile, a fini di chiarezza, si potrebbe valutare l'opportunità richiamare espressamente l'articolo 1, comma 2, della l. 1° febbraio 2006, n. 43.<sup>1</sup>
- c) Possono esservi contesti nei quali vengono svolte attività di natura sanitaria che a stretto rigore non rientrano tra quelli previsti. Per eliminare dubbi si può valutare l'opportunità di inserire dopo le parole "negli studi professionali" le parole "*, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e negli altri ambienti individuati da specifici protocolli di sicurezza adottati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2021*" (previsione eventualmente da coordinarsi con quella di cui alla successiva lett. d) ed e)
- d) Nulla è previsto per gli addetti (sanitari e non) ai laboratori in cui il Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo (ad esempio laboratori di ricerca, sviluppo o produzione). Si può quindi valutare l'opportunità aggiungere anche tale categoria, a fini di protezione degli interessati e dunque inserire dopo le parole "*negli studi professionali*" le parole "*nonché gli addetti ai laboratori in cui il Coronavirus-2 (SARS-CoV-*

---

<sup>1</sup> Legge 1° febbraio 2006, n. 43 (in Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 40) - Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali - ART. 1. (Definizione). 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.



- 2) *sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo*” (previsione eventualmente da coordinarsi con quella di cui alla precedente lett. c) e alla successiva lett. e)
- e) Nulla è previsto nemmeno per gli addetti non sanitari che svolgono attività implicanti contatti interpersonali “nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. Si potrebbe quindi valutare l’opportunità aggiungere anche tale categoria dunque inserire dopo le parole *“negli studi professionali”* le parole *“nonché gli altri operatori che svolgano nelle strutture o negli ambienti di cui al presente comma prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”* (previsione eventualmente da coordinarsi con quella di cui alle precedenti lett. c) e d).

La formula combinata delle lett. c), d) e) risulterebbe la seguente: dopo le parole “negli studi professionali” le parole inserire le seguenti: *“, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e negli altri ambienti individuati da specifici protocolli di sicurezza adottati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2021, nonché gli addetti ai laboratori in cui il Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo e gli altri operatori che svolgano nelle strutture o negli ambienti di cui al presente comma prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”*

\*\*\*

### **Comma 2**

L’accertamento e l’attestazione delle specifiche cliniche in presenza delle quali la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita sono affidati al medico di medicina generale. Per evitare il rischio di possibili elusioni, si può valutare l’opportunità di prevedere per i lavoratori e i medici, in caso di false attestazioni o certificazioni, una disciplina sanzionatoria analoga a quella prevista dall’**art. 55 quinquies, commi 1 e 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165** per i dipendenti pubblici (casomai in forma attenuata in considerazione del meno accentuato disvalore della condotta) e dunque di inserire, dopo il primo, il seguente secondo periodo *“In caso di presentazione di una certificazione medica falsa o falsamente attestante specifiche condizioni cliniche l’esercente le professioni sanitarie e l’operatore di interesse sanitario di cui al presente articolo è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma*



*1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati."*

\*\*\*

### **Comma 3**

La formulazione della norma "i datori di lavoro" ... (omissis) ... "trasmettono l'elenco dei propri dipendenti" può far sorgere il dubbio che destinatari dell'obbligo di vaccinazione (oltre ai professionisti) siano solo i dipendenti con contratto di lavoro subordinato.

Si potrebbe quindi valutare l'opportunità di inserire dopo la parola "dipendenti con tale qualifica" le parole "*, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministrati, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi od occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina e di odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga, una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti*".

\*\*\*

### **Comma 6**

Laddove si dovesse accogliere la proposta di integrazione relativa al comma 3 (inclusione nell'obbligo di ulteriori categorie diverse dai lavoratori subordinati) o una lettura estensiva, occorrerà poi precisare le conseguenze anche per tali categorie di soggetti. Si potrebbe ad esempio precisare che "*Laddove la prestazione sia resa in forza di un contratto di somministrazione di lavoro, di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo od occasionale, il rapporto è sospeso e il datore di lavoro utilizzatore o committente può recedere dal relativo contratto. Laddove la prestazione sia resa in forza di un contratto di appalto il lavoratore è sospeso. La sospensione si applica anche per i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina e di odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga, negli ambienti predetti, le attività di cui al comma 1*"



\*\*\*

### Comma 7

La previsione in esame, quanto ai professionisti, sembrerebbe prevedere una sospensione *tout court* in presenza di prestazioni o mansioni che implicano oggettivamente o normalmente contatti interpersonali. Siccome peraltro, in taluni casi, è possibile svolgere ugualmente la prestazione senza alcun contatto interpersonale (l'attività di uno psicologo o di uno psichiatra, ad esempio, potrebbe avvenire a distanza, mediante PC e su piattaforma informatica) si potrebbe valutare l'opportunità di una precisazione inserendo, dopo il primo periodo, il seguente secondo periodo: "Resta comunque consentito lo svolgimento di attività professionali con modalità a distanza non implicanti contatti interpersonali".

\*\*\*

### Comma 10

- a) Si riscontra un possibile contrasto fra il termine di cui all'art. 26, c. 2, d.l. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla l. n. 27/2020 (30 giugno 2021), e il termine previsto dal decreto in esame (31 dicembre 2021). Si potrebbe valutare l'opportunità di inserire dopo le parole "Salvo in ogni caso" le parole "sino al 31 dicembre 2021".
- b) Non è chiaro se, nel caso in cui il ricorso al lavoro agile o l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero ai sensi dell'art. 26, c. 2, d.l. n. 18/2020 primo periodo (con l'ulteriore effetto di cui ai successivi periodi secondo e quarto)<sup>2</sup> sia applicabile solo ai lavoratori fragili, ovvero aventi un'accertata "condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" o in qualunque caso. Per eliminare il dubbio si potrebbe valutare l'opportunità di aggiungere al termine del comma 10 il seguente periodo: "Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è

---

<sup>2</sup> Secondo periodo: "I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento". Quarto periodo: "E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma".



equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta”.

- c) Nulla si prevede per i soggetti diversi dai lavoratori subordinati (eccetto, ovviamente, i professionisti di cui al successivo comma 11). Laddove si accolga la proposta di integrazione relativa al comma 3 (inclusione nell’obbligo di ulteriori categorie diverse dai lavoratori subordinati) o una lettura estensiva, occorrerà precisare le conseguenze della mancata vaccinazione anche per tali categorie di soggetti. Premesso che l’equiparazione al ricovero ospedaliero vale per i somministrati e i lavoratori in appalto, resta il problema dei collaboratori, dei contratti di lavoro autonomo, e delle altre figure. Qua la soluzione non è semplice, ma si potrebbe valutare l’opportunità di utilizzare una formula analoga a quella suggerita con riferimento al comma 6, rimodulando il diritto di recesso. Si potrebbe cioè precisare che: “Laddove la prestazione sia resa in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo od occasionale, il rapporto è sospeso e il committente può recedere dal relativo contratto laddove la prestazione, così sospesa, non sia più utile. La sospensione si applica anche per i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina e di odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga, negli ambienti predetti, le attività di cui al comma 1”.



**ARTICOLO 4**  
**TESTO COORDINATO CON LE INTEGRAZIONI PROPOSTE**  
**A cura di Avv. Prof. Giuseppe Pellacani**

**Articolo 4**

**Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario **di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 1° febbraio 2006, n. 43** che svolgono **a qualsiasi titolo** la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, **nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e negli altri ambienti individuati da specifici protocolli di sicurezza adottati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2021, nonché gli addetti ai laboratori in cui il Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo e gli altri operatori che svolgano nelle strutture o negli ambienti di cui al presente comma prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2** sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. **In caso di presentazione di una certificazione medica falsa o falsamente attestante specifiche condizioni cliniche l'esercente le professioni sanitarie e l'operatore di interesse sanitario di cui al presente articolo è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura**



**sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati nè oggettivamente documentati.**

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministrati, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi od occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina e di odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti**, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le



autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. **Laddove la prestazione sia resa in forza di un contratto di somministrazione di lavoro, di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo od occasionale, il rapporto è sospeso e il datore di lavoro utilizzatore o committente può recedere dal relativo contratto. Laddove la prestazione sia resa in forza di un contratto di appalto il lavoratore è sospeso. La sospensione si applica anche per i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina e di odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga, negli ambienti predetti, le attività di cui al comma 1.**

7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. **Resta comunque consentito lo svolgimento di attività professionali con modalità a distanza non implicanti contatti interpersonali.**

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso **sino al 31 dicembre 2021** il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. **Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Laddove la prestazione sia resa in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo od occasionale, il rapporto è sospeso e il committente può recedere dal relativo contratto laddove la prestazione, così sospesa, non si più utile. La sospensione si applica anche per i tirocinanti, i laureati in medicina**





**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

[www.giurisprudenza.unimore.it](http://www.giurisprudenza.unimore.it)

**e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina e di odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga, nelle strutture di cui al comma 1, le attività di cui al comma 1**

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

[www.giurisprudenza.unimore.it](http://www.giurisprudenza.unimore.it)